

Preambolo allo Statuto della Cisl

PATTI DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

Tramini, Minichini, Pavesi, ...

Vassallo

Di Stefano

De Simone

Mancini



IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;
4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenziali della Nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

Testimoniato
Almonese

Voetti
Giurie
Anton

Sest

M...



Statuto della Federazione Territoriale FAI CISL MILANO METROPOLI

CAPITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E' costituita la federazione territoriale della FAI CISL MILANO METROPOLI (di seguito denominata FAI Territoriale);

codice fiscale 97289540151;

con sede in 20124 Milano, via A. Tadino n. 23.

Essa è un'articolazione della Federazione Nazionale FAI (Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale Italiana) e di conseguenza della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), alle quali aderisce e ne accetta i rispettivi Statuti, Regolamenti e scopi.

Inoltre aderisce sul piano internazionale alle Federazioni di categoria (EFFAT, ETF e UITA) e ai comitati aderenti alla CES e alla CISL.

Articolo 2

La Federazione Territoriale organizza, rappresenta e tutela i lavoratori del settore agro-alimentare del territorio, in via esemplificativa e non esaustiva:

- operai, impiegati e tecnici agricoli e florovivaisti;
- operai forestali;
- addetti degli uffici territoriali per la biodiversità CFS;
- delle Cooperative Agricole;
- dei Consorzi di Bonifica;
- delle aziende di contoterzismo in agricoltura;
- dell'Associazione Allevatori;
- della lavorazione del tabacco;
- della manutenzione del verde;
- dell'Industria Alimentare;
- delle cooperative di produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione;
- della piccola e media industria alimentare;
- dell'industria olearia e margariniera;
- del settore involucri naturali per salumi;
- delle imprese artigiane alimentari e della panificazione;
- delle imprese della panificazione (Federpanificatori, Confesercenti, Confcommercio);
- della pesca, acquicoltura, trasformazione e conservazione prodotti ittici;
- dei Consorzi Agrari;
- dell'Agecontrol S.p.A.
- dei lavoratori – produttori agricoli;

Tommaso Albano

Vorost

Alfredo

Manfredi



Articolo 3

La FAI Territoriale si propone di promuovere, affermare e tutelare, gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare, della filiera e del settore agro-alimentare-ambientale italiano.

Pertanto, essa svolge le seguenti funzioni:

- a) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro territoriali, aziendali, di filiera e di settore con le controparti, per l'agricoltura, la forestazione, l'ambiente, l'industria e l'artigianato agro-alimentare, la panificazione, il tabacco, la pesca e i servizi all'agricoltura, nonché per tutte le attività e settori afferenti, a qualsiasi titolo o causa, alla propria azione politico-sindacale sul territorio;
- b) tutela vertenziale individuale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori, ed in particolare degli associati;
- c) promuove i rapporti e il leale confronto con le Istituzioni locali;
- d) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori e nelle attività in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della FAI Nazionale, della FAI Regionale e della Confederazione;
- e) si impegna a realizzare la piena partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei settori e nelle attività in cui opera;
- f) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, a livello aziendale, territoriale, regionale e nazionale;
- g) promuove la gestione e lo sviluppo della bilateralità di settore, territorio e di filiera;
- h) promuove i servizi integrati della CISL e della FAI a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, ed in particolare dei propri associati, anche attraverso la costante presenza di propri operatori, collaboratori e attivisti nelle sedi, nei recapiti e nei luoghi di lavoro;
- i) cura il tesseramento e la contribuzione;
- j) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- k) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate dai contratti, dalle leggi, dagli statuti e regolamenti e dalle disposizioni proprie degli organismi sindacali a cui aderisce;
- l) designa le rappresentanze della FAI Territoriale in commissioni, enti e organismi, quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
- m) promuove la tutela dei diritti di cittadinanza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della FAI, della Confederazione;

Tommaso Gianfrancesco Allavena

Paolo Foschi
Paolo Foschi

Paolo Foschi



- n) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona, anche ai fini della sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

CAPITOLO II DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 4

Possono iscriversi alla FAI Territoriale tutte le lavoratrici ed i lavoratori, operanti nei settori dell'agro-alimentare-ambientale ed in quelli afferenti alla propria azione politico-sindacale, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e concezioni religiose, e dalla propria condizione sociale ed economica. L'iscrizione alla FAI deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore, che di essa condivide principi e finalità.

Gli associati alla FAI hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della stessa, eleggendo i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto di ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli associati hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano, esercitando anche il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni associato ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni associato ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla FAI.

L'appartenenza alla FAI e alla CISL si acquisisce all'atto del ritiro della tessera confederale.

Il rilascio della tessera avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o di altro soggetto a ciò autorizzato dall'associato, o mediante richiesta al collettore presente nell'ambiente di lavoro, o tramite i servizi della UST-CISL oppure presso gli uffici e i recapiti della FAI.

E' dovere degli associati uniformarsi alle delibere degli Organismi della FAI.

*Therese...
G...
M...*

*V...
P...
S...*

M...



Per misura cautelativa l'associato sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso anche a tempo indeterminato.

La decisione di sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è di competenza della Segreteria della FAI Territoriale, accompagnata da istanza di ratifica del Collegio dei Probiviri della Federazione FAI Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri, di cui sopra, dovrà ratificare il provvedimento cautelare - immediatamente esecutivo - entro 30 giorni, pena la sua nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria Territoriale FAI al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Qualora, invece, si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

*Tommaso V. Albertone
Giuseppe Nebbia*

CAPITOLO III ARTICOLAZIONE DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE E DEGLI ORGANISMI

Articolo 5

La FAI è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in relazione alle decisioni organizzative assunte e deliberate dagli Organismi della stessa.

Le strutture operative di zona e di recapito non costituiscono istanza congressuale.

*Luca
V. Albertone*

CAPITOLO IV LA STRUTTURA TERRITORIALE

Articolo 6

La FAI Territoriale è una struttura sub-regionale della Federazione: fa parte della Federazione Regionale della FAI della Lombardia e assolve ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della FAI Nazionale, della FAI Regionale e della Confederazione.

La FAI si può articolare in Sezioni Sindacali di settore, di zona, e/o aziendale, promuovendone lo sviluppo e la costituzione.

Compete alla FAI Territoriale la titolarità della contrattazione decentrata e delle politiche di settore, nonché la scelta e il sostegno delle forme organizzative più idonee e previste dagli accordi, dai regolamenti e dalle norme in materia, (in via esemplificativa e non esaustiva: SAS, RSU/RSA, RLS e

mauro



RLST), ciò in quanto esse rappresentano gli agenti negoziali, di promozione e di prevenzione sulle materie di carattere sindacale e di salute e sicurezza, ad esse demandate dalla contrattazione collettiva, dalle norme di Legge in vigore e dai regolamenti della Federazione e/o Confederazione.

La FAI Territoriale è tenuta a far conoscere alla Confederazione Territoriale, alla FAI Nazionale, alla FAI Regionale al suo Organismo Direttivo/Consiglio Generale, il dato del tesseramento, il conto economico e di bilancio.

CAPITOLO V SEZIONI DI SETTORE, COMPLESSO ED AZIENDA

Articolo 7

Tutti gli associati di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di settore.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale della FAI Territoriale promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione.

Articolo 8

La Sezione Aziendale Sindacale (SAS), laddove costituita, è l'istanza primaria di base della FAI Territoriale a livello di azienda e/o di zona: essa assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.

Organismi della SAS sono: l'Assemblea degli Iscritti e il Comitato Direttivo, indicato nell'ambito dell'Assemblea degli iscritti, ed il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno.

Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte i componenti indicati dalla Segreteria della Fai Territoriale e designati nell'ambito dell'Assemblea degli iscritti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella Federazione Territoriale.

In relazione a particolari esigenze di coordinamento e di sviluppo della sua azione, la FAI Territoriale promuove la costituzione di organismi a livello di complesso (o azienda con succursali site in più zone del territorio), con il compito di elaborare e realizzare le iniziative di politica contrattuale ed organizzativa della medesima.

*Tommaso...
...
...*

*...
...
...*

*...
...
...*

...



CAPITOLO VI
ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE

Articolo 9

Sono organismi della FAI Territoriale:

- A. il Congresso;
- B. L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale;
- C. la Segreteria;
- D. il Collegio dei Sindaci.

La formazione e composizione degli organismi della FAI Territoriale sono decisi dal Congresso Territoriale, in armonia con il presente Statuto.

Articolo 10 (CONGRESSO TERRITORIALE)

Il Congresso della FAI Territoriale è l'organismo massimo deliberante; si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza alla convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- a) dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- b) da 1/3 degli iscritti a mezzo della FAI Territoriale; in tal caso l'Unione Territoriale è responsabile dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso della FAI è composto dai delegati eletti dai rispettivi pre-Congressi, così come previsto dai Regolamenti deliberati dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale prima dello svolgimento del Congresso e in rapporto alla propria condizione organizzativa.

Ai fini della partecipazione al Congresso, i delegati debbono essere in regola con il tesseramento e la contribuzione.

Partecipano con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale uscente.

L'ordine del giorno del Congresso della FAI Territoriale è fissato dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento, fissate di volta in volta dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della FAI Territoriale ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

*Tommaso Venturi
Giuseppe Scudato
Alessandro*

*Luigi
Giovanni*

Luigi



Esso elegge i componenti dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale e del Collegio dei Sindaci, nonché i delegati al Congresso della FAI Regionale e della Unione Sindacale Territoriale (UST-CISL).

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza femminile e degli immigrati nelle liste dei delegati.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti), ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 11 (ORGANISMO DIRETTIVO/CONSIGLIO GENERALE)

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale è il soggetto deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da quelli designati di diritto e da quelli successivamente cooptati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di definizione dei componenti derivanti dalle cooptazioni previste dal presente Statuto.

Ha il compito di definire le linee generali di indirizzo dell'attività politico-sindacale ed organizzativa della FAI Territoriale sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria FAI Territoriale sottopone al Congresso, nonché le linee generali di utilizzo delle risorse.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della FAI Territoriale.

Emana il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della FAI Territoriale e, per renderlo conforme a quello della Federazione FAI Nazionale e Confederale, decide sugli eventuali adeguamenti.

Fissa le norme del tesseramento e delle contribuzioni integrative in conformità a quelle della Federazione FAI Nazionale e della Confederazione.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche.

Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale e con esperti esterni della FAI Territoriale.

E' facoltà della Segreteria FAI Territoriale proporre la partecipazione di esperti alle sedute dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti, in particolare, ai problemi dei settori

Tommaso Albertini
Giuseppe Adalberto

Costa
Costa

Giulia
Costa

Giulia



dell'agro-alimentare-ambientale e delle attività derivanti dalla presenza dell'Organizzazione sul territorio e/o di natura e interesse sindacale.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria, su proposta del Segretario Generale, di norma quattro volte all'anno.

In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale.

In caso di urgenza può essere convocato dal Segretario Generale.

Le decisioni dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale elegge:

- il Segretario Generale;
- i Segretari territoriali, su proposta del Segretario Generale.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, ne fissa il numero sulla base di esigenze di collegialità, funzionalità, operatività della struttura e rappresentanza della Segreteria Fai Territoriale anche nei confronti di terzi e di pubblici poteri. Ad ogni modo, il numero dei componenti la Segreteria deve essere in linea con quanto previsto dai regolamenti delle Federazioni Regionali e Nazionali e della Confederazione, o, diversamente, con quanto convenuto con le medesime.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale designa su proposta della Segreteria FAI Territoriale:

- i componenti di diritto in enti e organismi UST-CISL;
- i componenti di diritto in organismi della Federazione FAI Regionale;
- i componenti di spettanza della FAI Territoriale in enti di emanazione contrattuale e/o legislativa (Enti Bilaterali, Organismi Paritetici e similari).

Al fine di meglio articolare l'attività sindacale, di filiera, di settore, nelle aziende o sul territorio, l'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, su proposta della Segreteria territoriale, può stabilire la costituzione di Comitati Direttivi settoriali o di zona. Tali strutture sono comunque dipendenti dall'indirizzo politico-sindacale promosso dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale e dalla Segreteria territoriale. Ai componenti dei summenzionati Direttivi settoriali o di zona, nominati dalla Segreteria, vanno garantite le agibilità sindacali previste dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, dagli accordi territoriali/aziendali e dalle norme di legge in materia.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, per quanto attiene alle problematiche inerenti alle fasce deboli del mercato del lavoro (donne, immigrati, giovani e categorie protette, lavoratrici e lavoratori con contratti a

*Tommasini
Alessandro*

*Giuseppe
Giacca*

Francesca



termine e over 50), su proposta della Segreteria Territoriale, promuove specifici coordinamenti ovvero la concreta partecipazione ai coordinamenti della Federazione FAI Nazionale, FAI Regionale e della Confederazione, attraverso propri associati, delegati e dirigenti sindacali, indicandone i relativi responsabili, i quali entreranno a far parte di diritto dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale ove non ne siano già componenti, o in alternativa dei Comitati Direttivi settoriali, di filiera o di zona.

Nell'ambito della propria attività politico-sindacale possono essere promossi ulteriori coordinamenti legati a peculiari o specifiche attività lavorative e aree professionali. In via esemplificativa: coordinamenti quadri ed altre professionalità; coordinamenti impiegati di vendita; coordinamenti per settori di filiera e merceologici (in via esemplificativa, alimentare e sue specificità, artigianato, ambientale e sue specificità, agricoltura e sue specificità, panificazione). I relativi responsabili di tali coordinamenti entreranno a far parte di diritto dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale ove non ne siano già componenti, o in alternativa dei Comitati Direttivi settoriali, di filiera o di zona.

Spetta all'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Territoriale, stabilire i criteri di composizione e le modalità operative degli stessi coordinamenti, ove costituiti.

In particolare, secondo le indicazioni Confederali, l'Organismo Direttivo/Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria, la responsabile del Coordinamento donne.

Spetta all'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Territoriale, stabilire se i componenti delle SAS possono diventare membri di diritto nell'ambito dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, ove non ne facciano già parte, o dei Comitati Direttivi settoriali, di filiera o di zona.

Le sole cooptazioni, il cui numero è definito dall'art. 21 del presente Statuto, nell'ambito dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, in prima convocazione vanno confermate con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti; in successiva convocazione con maggioranza del 50% più 1 dei presenti.

I Comitati Direttivi di settore, di filiera o di zona, vanno considerati come sub-strutture dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale della Federazione territoriale, il cui numero viene definito dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale medesimo, in accordo con la Segreteria territoriale, secondo le necessità dell'attività sindacale da promuovere sul territorio.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, annualmente, approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria, ed il regolamento economico-normativo della stessa.

*Forini Loris
Guerreschi Paola*

*Forini Loris
Guerreschi Paola*

Forini Loris



Articolo 12 (LA SEGRETERIA DELLA FAI TERRITORIALE)

La Segreteria è composta da:

- a) Segretario Generale;
- b) Segretario Organizzativo;
- c) Segretari.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno, con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria FAI Territoriale come previsto ai precedenti punti a) e c).

All'interno della Segreteria, su proposta del Segretario Generale, dovranno essere definiti gli incarichi e le deleghe e/o funzioni spettanti ai diversi componenti. In particolare dovrà essere indicato il Segretario Organizzativo.

La Segreteria rappresenta la FAI Territoriale nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

Essa risponde, collegialmente, di fronte ai superiori organismi deliberanti, della gestione del proprio patrimonio finanziario.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della FAI Territoriale, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica, e annualmente il bilancio.

Inoltre, la Segreteria predisporre il regolamento economico-normativo in coerenza con le indicazioni promosse dai livelli superiori della Federazione e della Confederazione, tenendo conto degli equilibri economico-finanziario e delle risorse patrimoniali della Federazione Territoriale stessa.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della FAI Territoriale; ad esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività dei componenti della Segreteria, i quali – nell'espletamento dei loro incarichi, deleghe e/o funzioni – devono osservare le linee politiche, gestionali ed amministrative indicate dal Segretario Generale.

In caso di suo impedimento, il Segretario Generale sarà sostituito, a tutti gli effetti, dal Segretario Organizzativo precedentemente indicato in seno alla Segreteria, ed in mancanza, dal componente di Segreteria con maggiore anzianità di servizio.

I Segretari hanno la responsabilità dei settori di attività e/o funzioni della FAI Territoriale, come da incarichi assegnati dal Segretario Generale.

Mancini Paolillo Pietro

Monti

Mancini



CAPITOLO VII
IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 13

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della Fai, sulla base di criteri di autonomia e indipendenza.

Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni dell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale e riferisce periodicamente allo stesso sull'andamento amministrativo.

E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio dei Sindaci scegliendolo tra i membri effettivi.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari livello.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

*Notarile
Giuseppe D'Adda*

CAPITOLO VIII
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 14

Lo strumento di giurisdizione interna è demandato ai Collegi dei Probiviri della Federazione FAI Nazionale e della Confederazione, ciò nelle rispettive articolazioni, in rapporto alle controversie, alle presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e alle vertenze elettorali.

La competenza di attribuzione del Collegio dei Probiviri si determinerà attraverso i singoli casi specifici che di volta in volta si presenteranno, anche in rapporto alla natura delle contestazioni, ai tempi, al grado di giudizio e all'articolato sanzionatorio, così come previsto dagli Statuti e Regolamenti della Federazione FAI Nazionale e della Confederazione.

Qualora la Segreteria della FAI Territoriale, nell'ambito della specifica competenza, venga a conoscenza di violazioni statutarie, ha l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, quando tale intervento fosse inefficace, ha l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri competente.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

*Prof. Paolo
Costa
Giulia*

Maria



CAPITOLO IX
TESSERAMENTO E CONTRIBUTIONI

Articolo 15

L'adesione alla FAI Territoriale si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, anche in misura percentuale, che comprende il costo della tessera.

Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organismi Territoriali, Regionali, Federali e Confederali locali e nazionali, la FAI Territoriale rilascerà la tessera della CISL, di norma munita di emblema, il cui rilascio è obbligatorio per tutti gli aderenti.

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori, ove non previsto.

La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile.

La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale.

La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema della Federazione FAI Nazionale.

CAPITOLO X
PATRIMONIO E FINANZE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 16

Il patrimonio della FAI Territoriale è costituito dai contributi degli associati, da entrate ordinarie previste dalle norme contrattuali, da eventuali entrate straordinarie derivanti dall'attività sindacale dell'organizzazione sul territorio, e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Federazione, presso le sedi distaccate del territorio o nelle sedi di zona).

Il patrimonio della Fai Territoriale è costituito dai beni immobili e mobili pervenuti e/o derivanti per qualsiasi titolo o causa: 1) dalla fusione tra la Fat e la Fisba (avvenuta in occasione del Congresso delle Federazioni e della Confederazione nel 2001); 2) dall'attuale accorpamento della Fai di Milano con la Fai di Legnano-Magenta (Congresso 8 marzo 2013); 3) dagli eventuali e futuri accorpamenti con altre strutture e/o Federazioni sindacali, sempre in

*Adm. Mil. Ior. Alghese
Giuseppe Alghese*

*Veretti
Veretti
Veretti
Veretti*

Veretti



ottemperanza a quanto deciso, secondo le norme statutarie, dalla Federazione Nazionale di categoria e dalla Confederazione.

Finché rimane in vita la FAI Territoriale, i singoli associati o gruppi di associati e associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La FAI Territoriale risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione, gestione e/o funzioni organizzative, eventualmente sia stato all'uopo delegato.

La FAI Territoriale o le persone che la rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto della dipendenza dalla FAI Territoriale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali controlli di natura amministrativa e/o finanziaria, disposti dalla Federazione FAI Nazionale a favore della FAI Territoriale o degli iscritti, costituiscono normale attività di assistenza, propria della Federazione FAI Nazionale, senza assunzione di corresponsabilità di nessuna natura di quest'ultima.

La FAI Territoriale può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società, sempre che lo Statuto delle medesime non sia in contrasto con le finalità della Fai e della Cisl.

Articolo 17

La FAI Territoriale ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 bis

E' fatto divieto alla FAI Territoriale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 ter

La FAI Territoriale ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Tommaso
Albano
Giuseppe
Roberto
Luigi
Vito
Antonio

Luigi



CAPITOLO XI INCOMPATIBILITÀ

Articolo 18

Per affermare l'assoluta autonomia della FAI Territoriale e della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite in riferimento alle cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci Revisori), le incompatibilità previste dagli Statuti e dai regolamenti di attuazione dei livelli superiori della Federazione e della Confederazione:

Il Comitato Esecutivo Confederale Territoriale, sentita la Segreteria UST-CISL, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di incompatibilità previste, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO XII ROTAZIONI E LIMITI DI ETÀ

Articolo 19

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il presente Statuto si conforma a quanto previsto dagli Statuti e dai Regolamenti dei livelli superiori della Federazione e della Confederazione, anche in relazione alle cause di cessazione di cariche dirigenziali per superati limiti di età.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO XIII ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI

Articolo 20 (ELEGGIBILITÀ)

Gli associati con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della FAI Territoriale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 1 anno.

Possono essere candidati alle cariche sociali della Federazione FAI Nazionale i soci in regola con il tesseramento e la contribuzione, e che abbiano un'anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
Menchini Paolo
Alessandro
Giuseppe
M. S.
V. S.
G. S.

Articolo 21 (COOPTAZIONI)

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale della FAI Territoriale ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 10% dei componenti dell'organismo stesso.

Nel caso in cui le decadenze dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, espresso dal Congresso, ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale può essere estesa fino al 20%.

La FNP Territoriale designa nell'Organismo Direttivo/Consiglio Generale un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

CAPITOLO XIV I SERVIZI AI LAVORATORI

Articolo 22

Per assicurare agli associati, alle lavoratrici ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, e per consolidare il rapporto associativo con la FAI Territoriale, si promuovono la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio anche attraverso strutture messe a disposizione dalla Cisl.

CAPITOLO XV APPLICAZIONE E MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 23

Lo Statuto della Federazione Territoriale si attua anche attraverso:

- a) il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
- b) la conformità con quello della Federazione FAI Nazionale, della FAI Regionale e quello della Confederazione.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità, in ultima istanza, è del Collegio Confederale dei Proviviri.

In ogni caso l'Organismo Direttivo/Consiglio Generale Territoriale dovrà integrare ed adeguare il proprio statuto agli articoli dello Statuto della Federazione FAI Nazionale che esplicitamente lo prevedono.

Handwritten signature: Massimo L. ...

Handwritten signature: ...

Handwritten signature: ...



Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte con le seguenti modalità:

- a) dal Congresso della FAI Territoriale dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale a maggioranza di 2/3.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso FAI Territoriale, nomina una Commissione avente l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase precongressuale.

L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso stesso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti.

Quelle approvate a maggioranza semplice saranno sottoposte al parere del Congresso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

CAPITOLO XVI *SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE*

Articolo 24

Lo scioglimento della FAI Territoriale può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso FAI Territoriale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della FAI Territoriale.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO XVII *REGOLAMENTO ALLO STATUTO*

Articolo 25

La FAI Territoriale si doterà di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dall'Organismo Direttivo/Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Tommaso Alessandri
Guerrini

M. F. L.
Guerini

M. F. L.



L'Organismo Direttivo/Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni, e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

La FAI Territoriale ed i singoli iscritti devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Articolo 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione, valgono le norme dello Statuto della Federazione FAI Nazionale, dallo Statuto della Confederazione Nazionale e dai rispettivi Regolamenti di attuazione.

Articolo 28

La FAI Territoriale delibera di aggiornare e approvare il presente Statuto, seguendo le procedure di cui all'art. 23.

Lì, Albairate (Mi), 8 marzo 2013.

Manimilio Albese

*Prof. Giuseppe
Giuseppe
Varetti Lucio*

ma os

